

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA, BARRA, DE VITO e RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1972

Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per lo sviluppo globale delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

ONOREVOLI SENATORI. — Il 21 agosto 1962, ancora una volta un violento terremoto ha sconvolto l'assetto di un vasto territorio, comprendente 69 comuni del Sannio e dell'Irpinia, della superficie di ettari 204.910 e con una popolazione di abitanti 316.111, oltre altri comuni delle province di Caserta e di Foggia.

L'originaria legge sulla ricostruzione 5 ottobre 1962, n. 1431, stabiliva « la natura e il tipo » degli interventi e oltre lo stanziamento di 20 miliardi faceva esplicito rinvio agli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1963-64 al 1966-67 per lo stanziamento delle somme « occorrenti » all'attuazione della legge medesima. Considerata la natura degli interventi e tenuto conto della staticità dei danni, gli stanziamenti disposti nell'arco di tempo dal 1962 al 1967 sono stati del tutto insufficienti.

Gli ulteriori stanziamenti previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 373, non sono stati rapportati all'effettiva entità degli interventi obiettivamente necessari.

In effetti la situazione delle esigenze conseguenti al terremoto era la seguente:

numero delle domande presentate per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private, 46.700;

numero delle domande presentate per la ricostruzione e la riparazione di opere di pubblico interesse, 480;

fabbisogno della spesa presumibile, lire 390 miliardi.

A tali dati sono da aggiungere le notevoli esigenze del comune di Benevento, recentemente incluso nell'elenco di comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, a seguito del favorevole esito del ricorso a suo tempo presentato al Consiglio di Stato.

Da quanto avanti specificato consegue che alla data attuale solo nella misura di un terzo è stata effettuata la ricostruzione.

Con il passare degli anni si è venuta a determinare una grave ed eccezionale situazione, che si riassume nei seguenti punti:

disagio abitativo notevole di numerose famiglie di sinistrati a causa del permanere per dieci anni in baracche deteriorate per il lungo uso;

permanenza, per mancanza di baracche, di moltissime famiglie in case dichiarate inabitabili in sede di sopralluogo dei funzionari del Genio civile, con conseguenti pericoli incombenti;

limitatezza degli interventi per la ricostruzione delle opere pubbliche, costituenti essenziali elementi a supporto della ristrutturazione abitativa e del riassetto sociale in generale;

lungaggine per la ricostruzione delle abitazioni private nei piani di ricostruzione e di zona, a causa del ritardo delle procedure per l'acquisizione dei suoli;

limitazioni nell'edificazione, previste dalla subentrata legge 6 agosto 1967, n. 765, che non consentono di effettuare la ricostruzione in numerosi casi, ponendo i sinistrati interessati in una grave situazione di disagio, peraltro conseguente a motivo di forza maggiore;

inadeguatezza degli interventi per la ricostruzione delle case rurali (è stato concesso il contributo nella originaria misura di lire 3.500.000 di cui alla legge n. 1431 del 1962, senza l'adeguamento alla nuova misura stabilita dalla successiva legge);

necessità di interventi di edilizia sovvenzionata ai fini della sistemazione abitativa dei sinistrati non proprietari, dimoranti in baracche o case inabitabili;

manca di idonei interventi, tali da promuovere l'opera di rinascita economica dell'intero comprensorio dei 69 comuni colpiti dal terremoto, rinascita affermata dall'originaria legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Inoltre, nell'ambito della ricostruzione, in relazione ad ovvi e consolidati criteri ispiratori degli interventi del pubblico potere in caso di eventi calamitosi, non è da escludere il coefficiente del miglioramento tecnico e funzionale delle opere, congiuntamente al razionale riassetto del territorio, ai fini della rinascita economica e dello sviluppo globale, in congruenza con la ristrutturazione abitativa, nel quadro degli interventi organici di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, circa gli obiettivi della Cassa per il Mezzogiorno.

I vari problemi connessi alla grave situazione di emergenza, che il terremoto del 1962 ha determinato, sono stati più volte evidenziati dalla popolazione tramite le am-

ministrazioni comunali e gli organi di carattere politico e sindacale.

Un'apposita Commissione parlamentare in seguito a visita nelle zone colpite dal terremoto ha effettuato, a suo tempo, la stima del reale fabbisogno di spesa.

In definitiva, per la subentrata inadeguatezza dei mezzi finanziari e per altre obiettive remore, sono state deluse le legittime aspettative dei sinistrati, che non sono stati « tutti » posti nella *par condicio* in ordine alla ricostruzione e di fronte ad altri cittadini dello Stato; ciò alimenta sempre più la sfiducia nel pubblico potere e determina seri motivi di inquietudine, con fondate preoccupazioni di insorgenti manifestazioni turbative dell'ordine pubblico.

Nella decorsa legislatura è stato presentato analogo disegno di legge (n. 742), che approvato in sede referente non ha concluso l'*iter*, per l'anticipato termine della legislatura stessa.

Non si giustifica in alcun modo un ulteriore indugio per l'emanazione delle necessarie provvidenze legislative a favore dei sinistrati del Sannio e dell'Irpinia; non vi sono, a livello nazionale, situazioni di più evidente sperequazione di interventi in materia di calamità. La legislazione emanata in occasione del terremoto della Sicilia ha previsto un quadro completo di interventi, mettendo a disposizione il fabbisogno di spesa occorrente; così pure per il terremoto di Toscana e delle Marche.

L'accentuata « sismicità » del territorio in esame, con frequenti terremoti, verificatisi anche recentemente, pone un assillante obiettivo di « sicurezza abitativa »; è urgente « aggredire » il problema nella sua reale collocazione prioritaria, nel quadro degli interventi del pubblico potere a dimensioni attuali.

Il presente disegno di legge è pertanto motivato da obiettive ragioni di giustizia nei riguardi di una laboriosa popolazione insistente in un'area economicamente depressa; la sua approvazione è un atto di perspicua, risolutiva e responsabile azione legislativa.

Per tali motivi si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE**EDILIZIA PRIVATA****Art. 1.**

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche e integrazioni, oltre gli stanziamenti disposti dalla legge 28 marzo 1968, n. 373, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nei seguenti esercizi:

1972: lire 15 miliardi;

1973: lire 20 miliardi;

1974: lire 25 miliardi;

1975: lire 25 miliardi;

1976: lire 15 miliardi;

1977: lire 10 miliardi.

Art. 2.

La concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche e integrazioni, ai proprietari di fabbricati emigrati all'estero per motivi di lavoro, i quali conservino la cittadinanza italiana, viene effettuata secondo le norme stabilite per i prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« La corresponsione dei contributi di cui all'articolo 3 è subordinata all'osservanza, da parte dei proprietari, delle vigenti norme di edilizia antisismica. Tuttavia per le ricostruzioni o riparazioni eseguite ai sensi della presente legge entro il 31 dicembre 1964, il contributo è corrisposto anche se,

in difformità alle vigenti norme di edilizia antisismica, le murature siano state eseguite con l'uso di malta idraulica che abbia fatto buona presa, secondo il progetto preventivamente approvato dal Genio civile ».

Art. 4.

I benefici di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, si applicano anche nel caso di riparazione o ricostruzione delle sole pertinenze di fabbricati rurali.

Art. 5.

L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Al proprietario di fabbricato, urbano o rurale, che ricostruisca sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione e allo sgombero dei materiali spetta un ulteriore concorso pari all'effettiva spesa e comunque non superiore al limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione, a totale carico degli stanziamenti del Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 6.

Il terzo comma dell'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« I richiedenti che si trovino nelle condizioni di reddito di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 3 possono altresì fruire dell'elevazione del 10 per cento della misura del contributo di cui al primo comma dell'articolo 5, a totale carico degli stanziamenti del Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 7.

La misura dei contributi previsti dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, si applica anche per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati adibiti ad esercizi artigianali, commerciali o professionali.

Art. 8.

L'articolo 3 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è sostituito dal seguente:

« Il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

” Per i lavori di riparazione ultimati entro dodici mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro diciotto mesi dalla data di ricezione del provvedimento di concessione del contributo e di concessione dell'anticipazione di cui all'articolo 8, la misura del contributo prevista dall'articolo 3 è elevata del 10 per cento” ».

Art. 9.

Nel caso di unità immobiliari sinistrate comprese in un medesimo condominio, qualora non vi sia consenso tra i condomini circa la progettazione dell'edificio da ricostruire, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136, secondo e quarto comma, del codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e più della metà del valore dell'edificio.

Art. 10.

I mutui di cui agli articoli 10 e 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono ammortizzabili nel periodo massimo di anni 35 al tasso del 3 per cento.

La differenza tra il tasso d'interesse praticato dall'istituto di credito e quello indicato nel precedente comma sarà corrisposta dallo Stato direttamente agli istituti di credito interessati, in unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale.

Art. 11.

Il fondo speciale di riserva della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con

sede in Napoli, viene aumentato di lire 8 miliardi per provvedere alla concessione di mutui di cui agli articoli 10 e 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e alla concessione di mutui fondiari per la costruzione e la riparazione di abitazioni nel territorio dei comuni colpiti dal terremoto.

Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione.

Art. 12.

La concessione dei contributi per la ricostruzione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni, sarà effettuata per ciascun comune secondo l'ordine cronologico di ricezione delle pratiche, da parte del competente Ispettorato per il terremoto presso il Provveditorato alle opere pubbliche.

Nel caso di unità immobiliari incluse in comparti edilizi la concessione dei contributi avviene simultaneamente.

Art. 13.

Nel caso di interventi per effetto degli articoli 12 e 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche, è accordata agli enti delegati alla ricostruzione la priorità in sede di concessione dei contributi spettanti.

Nei casi di cui al comma precedente i termini stabiliti dall'articolo 55 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche, decorrono dalla data di aggiudicazione dei lavori, risultante dal verbale della gara di appalto.

Art. 14.

Per completare gli interventi di cui agli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche, è disposto uno stanziamento straordinario di lire 15 miliardi a favore della Cassa per il Mezzogiorno, in aggiunta alle dotazioni di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, da ripartire

in tre esercizi, a cominciare dal 1972, nella misura di 5 miliardi per ogni esercizio.

Agli oneri relativi si provvede con autorizzazione di spesa da iscrivere per ciascun esercizio negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 15.

È consentito di effettuare la ricostruzione delle proprie unità immobiliari in comune diverso da quello nel quale sono ubicate, sempre che sia compreso nell'elenco dei comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

OPERE DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 16.

Per gli interventi di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e agli articoli 10 e 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi, che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nei seguenti esercizi:

- 1972: lire 3 miliardi;
- 1973: lire 3 miliardi;
- 1974: lire 2 miliardi;
- 1975: lire 2 miliardi;
- 1976: lire 2 miliardi.

Art. 17.

Per l'esecuzione di opere di consolidamento, di risanamento o di diradamento di rioni o centri abitati da trasferire totalmente o parzialmente nei comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 2 miliardi all'anno, a decorrere dal 1973.

Art. 18.

Per l'esecuzione delle opere indicate nell'articolo 10 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, e di opere di nuova viabilità comunale esterna all'abitato, nel territorio dei comuni per i quali il piano di ricostruzione debitamente approvato, di cui all'articolo 21 della legge 5 ottobre 1952, n. 1431, preveda il trasferimento totale del centro abitato, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nei seguenti esercizi:

- 1972: lire 1 miliardo;
- 1973: lire 1 miliardo;
- 1974: lire 1 miliardo.

PROBLEMI URBANISTICI

Art. 19.

La spesa per l'elaborazione o la rielaborazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, degli strumenti urbanistici previsti dalle vigenti leggi per i comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è a carico del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 20.

Per l'attuazione della ricostruzione nel comprensorio dei comuni colpiti dal terremoto del 1962 continuano ad avere validità le norme specifiche in materia urbanistica contenute nei piani elaborati per effetto dell'articolo 20 e seguenti della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Nei comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge predetta non sono applicabili per la ricostruzione le subentrate norme relative alle limitazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 21.

Le varianti dei piani di zona e di ricostruzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, che non incidono sul dimensionamento globale del piano in ordine alla densità e non comportano modifiche al perimetro, anche se riguardano variazioni di tipologie edilizie, di rete viaria e di spazi pubblici, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale o della giunta municipale con i poteri del consiglio, resa esecutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Art. 22.

L'approvazione dei progetti presentati da non meno di sei privati proprietari, che intendono effettuare la ricostruzione congiunta delle proprie abitazioni in comparti edilizi, in sito o fuori sito, importa la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle relative opere.

Art. 23.

All'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il piano parcellare redatto dal Genio civile, previa intesa col comune, per l'espropriazione delle aree edificabili ricadenti nei piani di ricostruzione e di zona ai sensi del primo comma del presente articolo, importa la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza ai sensi delle leggi vigenti.

L'assegnazione delle aree medesime ai richiedenti è effettuata dopo l'occupazione temporanea di urgenza, secondo i criteri stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi del terzo comma del presente articolo, previa intesa del comune, espressa dalla giunta municipale.

Il sindaco con provvedimento definitivo dispone in conseguenza la formale assegnazione delle aree; tale provvedimento costituisce titolo per il possesso e per la concessione del contributo per la ricostruzione,

spettante ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive.

Terminata la procedura espropriativa, gli assegnatari acquisteranno il diritto di proprietà delle aree ricevute in possesso ai sensi del precedente comma. La relativa trascrizione sui registri immobiliari e catastali avverrà con apposito provvedimento del sindaco.

Le spese di cessione delle aree a titolo di corrispettivo del costo e le spese contrattuali, di registrazione, di voltura catastale e di trascrizione, anticipate dagli assegnatari, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno rimborsate sulla base di idonea documentazione, entro il limite del 10 per cento del contributo spettante per la ricostruzione.

Il provvedimento del sindaco per l'assegnazione delle aree è revocato qualora nel termine di un anno dalla data di concessione del contributo i lavori di ricostruzione non siano stati iniziati ».

Art. 24.

Ai proprietari di aree comprese nei piani di ricostruzione e di zona di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è consentita l'utilizzazione diretta della superficie indispensabile alla costruzione o ricostruzione delle proprie abitazioni, qualora alla data di redazione del piano parcellare di espropriazione sia stata rilasciata la licenza edilizia.

Qualora nel termine di un anno dalla concessione del contributo per la ricostruzione, se spettante, i lavori non siano stati iniziati, le aree non utilizzate saranno comprese nel piano parcellare di espropriazione.

Art. 25.

Qualora nel piano di ricostruzione, debitamente approvato, di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sia previsto il trasferimento totale o parziale dell'abitato, hanno titolo alla concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge predetta e successive modiche e integrazioni, tutti i proprietari di unità immobiliari, anche se indenni.

Le necessarie opere di pubblico interesse sono costruite nel nuovo sito con i benefici di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

Art. 26.

Hanno titolo alla concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche, tutti i proprietari di unità immobiliari comprese in edificio danneggiato, allorquando sia necessaria la demolizione dell'intero fabbricato.

INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA

Art. 27.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a disporre ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e successive modifiche, la costruzione a spese dello Stato, nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, di alloggi per la sistemazione delle famiglie già allocate in abitazioni malsane, danneggiate o distrutte, oppure ubicate in rioni o centri da trasferire totalmente o parzialmente, non aventi titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione.

Il Ministero medesimo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predisporrà il programma delle costruzioni di cui al comma precedente, per il quale è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi, che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero in quattro esercizi, nella misura di lire 2 miliardi per ogni esercizio, a decorrere dal 1972.

INTERVENTI NEL SETTORE DEI MONUMENTI

Art. 28.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del

Ministero della pubblica istruzione in misura di lire 500 milioni per ogni esercizio a decorrere dal 1973 per provvedere ad opere per la salvaguardia del patrimonio storico e artistico, ricadente nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

I lavori di cui al comma precedente sono dichiarati indifferibili e urgenti e sono eseguiti a cura delle Sovrintendenze ai monumenti.

INTERVENTI PER IL RIASSETTO ECONOMICO E PER LO SVILUPPO GLOBALE DEL COMPrensorio

Art. 29.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord formulerà per il comprensorio dei comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, un progetto speciale di interventi organici ai sensi della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

CRITERI PER GLI INTERVENTI

Art. 30.

Gli interventi per la riparazione o ricostruzione di immobili pubblici e privati, qualora le strutture edilizie esistenti non assicurino la resistenza in caso di terremoti, avuto riguardo alle vigenti norme di edilizia antisismica, sono effettuati indipendentemente dall'entità del danno.

Art. 31.

Nella ricostruzione o riparazione di edifici pubblici e privati è consentito il miglioramento funzionale delle opere, con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, secondo i criteri della tecnica moderna e dell'urbanistica.

INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI

Art. 32.

L'Ufficio provinciale tecnico erariale provvede entro il 30 dicembre di ogni anno alla stima della presunta imposta sui fabbricati per i quali è operante l'esenzione di cui all'articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, e all'articolo 15 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

I bilanci dei comuni nel cui territorio ricadono detti fabbricati sono integrati per tutto il periodo di esenzione, a carico del Ministero del tesoro, dell'importo corrispondente all'imposta e alla sovrimposta oggetto della esenzione, previa domanda dei comuni entro il 30 marzo di ogni anno. Per l'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici, nonché dei servizi pubblici nei centri trasferiti, per l'organizzazione dei servizi dei consorzi tra comuni per interventi inerenti alla rinascita economica e per le spese dei comuni per interventi a favore dei sinistrati ricoverati in baracche o dimoranti in case dichiarate inabitabili, è concesso ai comuni un contributo annuo per la durata di anni venticinque nella misura del 90 per cento della spesa, a carico del Ministero del tesoro, previa domanda documentata entro il 30 marzo di ogni anno.

Per gli interventi di cui ai precedenti commi la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a decorrere dal 1972.

UFFICI E PERSONALE
PER LA RICOSTRUZIONE

Art. 33.

L'attuazione della ricostruzione nei comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è di competenza statale.

È istituito con sede in Napoli l'Ispettorato generale per la ricostruzione nelle zone delle province di Avellino, Benevento e Caserta, colpite dal terremoto del 1962.

All'Ispettorato è preposto un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o ingegnere capo, con funzione di ispettore generale.

L'Ispettorato provvede, quale organo decentrato del Ministero dei lavori pubblici, all'impegno della spesa, alla concessione e alla liquidazione dei contributi a privati, al finanziamento e alla liquidazione dei contributi per opere per conto dello Stato o di enti pubblici ed ecclesiastici, nonché alle espropriazioni di cui all'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

L'Ispettorato generale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, può assumere, a contratto privato, personale per l'espletamento di mansioni di concetto ed esecutive, anche per le esigenze degli uffici e sezioni autonome del Genio civile. Detto personale potrà essere assunto entro il limite del contingente numerico stabilito dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero del tesoro, in relazione alle esigenze della ricostruzione, con trattamento economico pari a quello goduto dal personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici avente analoga funzione, per una spesa annua non superiore a lire 250 milioni.

L'assunzione del personale a mezzo contratto ha la durata massima di tre anni. Terminato tale periodo ininterrotto, il personale che sia in possesso dei prescritti requisiti può chiedere di essere assunto nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici, partecipando ad un concorso riservato, con esame colloquio.

Art. 34.

Per tutto quanto concerne il funzionamento dell'Ispettorato generale di cui al precedente articolo e la gestione delle opere rientranti nella sua competenza, valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore per i Provveditorati alle opere pubbliche.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il capo dell'Ispettorato fa parte di diritto del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche.

Al personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, comandato in servizio presso l'Ispettorato generale, spetta l'indennità prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 34.

È autorizzata a favore del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici in servizio presso l'Ispettorato generale e gli uffici o sezioni autonome del Genio civile, interessati all'attuazione della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche e integrazioni, la corresponsione del compenso per le ore di lavoro straordinario effettivamente rese, in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con utilizzazione dei fondi per tali fini assegnati da apposito capitolo di bilancio.

DISPOSIZIONI FINALI**Art. 35.**

L'articolo 17 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è abrogato.

Ai proprietari, sia privati che enti pubblici, di immobili danneggiati dal terremoto del 1962, che abbiano presentato entro i termini fissati dagli articoli 16 e 29 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e dall'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, domanda per ottenere i contributi statali e che non abbiano ancora ottenuto alla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di concessione del contributo, saranno accordati i maggiori benefici previsti dalle leggi 4 novembre 1963, n. 1465, e 3 dicembre 1964, n. 1259, in relazione agli atti tecnici esibiti.

Art. 36.

È stabilito il termine di giorni 90 dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione di nuove domande circa le provvidenze di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni e integrazioni.

MEZZI FINANZIARI

Art. 37.

Alla spesa di cui alla presente legge, relativa agli esercizi 1972 e successivi, si fa fronte mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.